CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

2.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GRAY**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza 23

La riunione comincia alle 16,15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Oppo, Pavolini, Del Debbio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRARIO ARTEMIO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza. (368)

PRESIDENTE ricorda che la discussione era stata ieri sospesa all'articolo 3 del disegno di legge e che era stato dato mandato al Relatore di chiedere chiarimenti, in merito ai punti controversi, al Ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che dalla discussione è apparsa in alcuni camerati la preoccupazione che l'articolo 3 del disegno di legge dia modo alle organizzazioni sindacali di interferire nella organizzazione interna degli uffici di assistenza e di consulenza, che esistono o possono essere costituiti presso le associazioni o istituti privati. Questa preoccupazione – secondo il Ministero di grazia e giustizia – è infondata; comunque, perchè non sorgano errate interpretazioni, il Ministro ha autorizzato che il punto della relazione, riguardante l'obbligo della notifica dell'esercizio associato all'Associazione sindacale, da cui dipendono i singoli professionisti, sia chiarito nel senso che riferirà testualmente:

« Tale disposizione mira esclusivamente a dare alle Associazioni sindacali interessate il mezzo di conoscere l'esistenza degli uffici costituiti in seno agli enti predetti e delle persone che vi sono addette, ai fini di quei compiti di tutela del titolo professionale che la vigente legislazione affida ad essi, e per la più rigorosa e leale osservanza della incompatibilità stabilita nei regolamenti professionali.

« La disposizione quindi non riguarda le organizzazioni interne di tali uffici, nè ha alcuna interferenza sui criteri coi quali,

nell'ambito delle disposizioni della legge, gli enti stessi intendono costituirli, nè conseguentemente sulla scelta delle persone che sono chiamate a farne parte ».

Dato questo chiarimento, che specifica le finalità dell'articolo, eventuali proposte di emendamento dell'attuale testo non sono accolte.

PRESIDENTE. Rimane, così, precisato che gli uffici interni degli enti e delle aziende possono essere costituiti anche da non professionisti; ma, se della loro costituzione fanno parte anche professionisti, per quanto riguarda costoro rimane fermo l'obbligo della notificazione, affinchè i sindacati possano accertare se essi posseggano realmente i titoli professionali. In sostanza, il titolo è difeso anche là dove non sarebbe facile, non essendo nota la qualifica di professionista.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, aggiunge che il Ministro di grazia e giustizia non accetta l'emendamento che, all'articolo 2, eliminerebbe le parole «ai propri consociati», in quanto che l'assistenza e consulenza gratuita ad eventuali consociati è ammessa, mentre non è ammessa quella prestata da talune associazioni di professionisti su pagamento di un abbonamento mensile.

CASICCIA ritiene opportuno che sia chiarito il concetto di « consociati », appunto perchè sia certo che non si tratta di quei famosi abbonati, di cui parla il Relatore, e di quella assistenza e consulenza, che rappresenta un esercizio abusivo professionale ed è giustissimo sia vietata.

PRESIDENTE osserva che non è necessario alcun particolare chiarimento, in quanto il concetto di « consociati » risulta illustrato in modo preciso dalle osservazioni del Relatore, che saranno registrate nel resoconto della riunione.

GAROGLIO dichiara che le osservazioni da lui fatte nella riunione precedente si ispiravano soltanto al desiderio di evitare che, attraverso la dizione della legge, sorgessero equivoci a danno dei professionisti. È lieto dei chiarimenti che sono stati dati, dai quali risulta che le attuali provvidenze costituiscono una maggiore difesa dei professionisti stessi.

GOTTARDI mantiene le sue riserve sulla parola « consociati », perchè il sistema di queste associazioni e uffici legali assume assai spesso forme truffaldine, in quanto l'abbonato paga la sua quota mensile e, generalmente, non ha l'assistenza. Mantenendo il termine, non si vieta – appunto – questa forma di assistenza, la quale è inibita agli uffici non regolarmente autorizzati, mentre gli uffici « consociati » possono esercitarla per i loro soci. Ritiene che la stessa legge forense vieti simile sistema di abbonamenti, che si trasforma in un accaparramento del cliente; e indica il pericolo che l'attività di tali agenzie possa durare ancora a lungo col danno dei loro clienti.

ORLANDO GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che – come risulta dallo stesso disegno di legge – mentre vi possono essere consociati per altre ragioni, per quanto riguarda l'attività professionale non c'è assistenza gratuita, appunto per evitare l'inconveniente lamentato.

GOTTARDI afferma che, quando l'assistenza non è gratuita, si ammette la possibilità di questi consociati o abbonati alla assistenza e alla consulenza. Se gli uffici sono costituiti regolarmente in base a questa legge, essi possono prestare tutta l'assistenza e la consulenza che vogliono, compresa quella agli associati.

PRESIDENTE ritiene che, in sede corporativa, dove si perseguono tutte queste forme di professionismo abusivo, la questione potrà formare oggetto di speciale esame.

GOTTARDI trasforma la riserva in raccomandazione di un successivo studio del problema.

FERRARIO ARTEMIO conviene che, volendo la legge colpire determinate forme di attività non perfettamente corrette, si dovrebbe in questa sede risolvere anche il problema delle associazioni e consociazioni che svolgono una attività abbastanza equivoca. Vi è una forma di consulenza, come quella che la Consociazione turistica italiana dà ai propri soci in tema di infortuni stradali, regolamento stradale, trasporti, ecc.; ma questa forma, assolutamente gratuita, non è per nulla illecita, non è dubbia, e non può essere confusa con quella abusiva di cui si è fatto cenno.

PRESIDENTE rileva che l'odierna discussione darà ampia materia ai futuri studi nel campo delle attività professionali.

Pone in votazione gli articoli 2 e 3 nel testo ministeriale.

(*Sono approvati*).

GOTTARDI, all'articolo 4, ritiene che il testo potrebbe essere limitato alle parole « rapporto di impiego », escludendo le autorizzazioni che vi sono previste. In realtà, oltre alla garanzia professionale occorrerebbe anche una garanzia economico-finanziaria;

del resto, i datori di lavoro sono responsabili di fronte allo Stato.

PRESIDENTE fa notare che l'articolo è stato formulato nell'attuale testo per desiderio del Ministro delle corporazioni.

GOTTARDI non insiste nella proposta; ritiene, però, che all'ultimo comma dovrebbe essere precisato chi può ricorrere, e in quale forma, contro il provvedimento dell'Ispettorato corporativo.

PRESIDENTE osserva che il ricorrente non può che essere colui che si ritiene interessato; comunque, il chiarimento potrà essere contenuto nel regolamento.

(*L'articolo 4 è approvato — Così pure gli altri articoli del disegno di legge*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, quale risulta dal testo ministeriale. (*Vedi Allegato*).

Ordina il saluto al Duce. (*La Commissione risponde:* A noi!).

La riunione termina alle 16,35.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. (368)

ART. 1.

Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

ART. 2.

È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

ART. 3.

Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonchè, fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'articolo 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

ART. 4.

La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.

ART. 5.

La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.

Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle Corporazioni.

ART. 6.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'articolo 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato articolo 1.

Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'articolo 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

ART. 7.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2.000;

b) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 4 e dell'articolo 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

I professionisti indicati nell'articolo 5, che omettano di provvedere alle denuncie di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a lire 2000.

ART. 8.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le Corporazioni, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI